SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2469)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputiti nella seduta del 12 ottobre 1967 (V. Stampato n. 4363)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste (RESTIVO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri (FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, recante attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67

legislatura iv - 1963-67 — disegni di legge e relazioni - documenti

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, relativo all'attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 13 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

· Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea; Visti il Regolamento della Comunità economica europea n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e la Risoluzione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 26 luglio 1966 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 183 del 5 agosto 1967 e concernente l'imputabilità al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.) degli aiuti accordati alla produzione dell'olio di vinaccioli;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 25 ottobre 1966 col quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e frutti oleosi nonché dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione alle disposizioni del cennato regolamento comunitario n. 136/66 relativo all'olio da vinaccioli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1

A decorrere dal 10 novembre 1966 e per la campagna di commercializzazione 1966-67 è concesso un aiuto alla produzione di olio greggio di vinaccioli.

È escluso dall'aiuto previsto al comma precedente l'olio prodotto da vinaccioli denunciati ai fini dell'indennizzo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

Art. 2

L'aiuto di cui al precedente articolo 1 è fissato per la campagna di commercializzazione 1966-67 in lire 58,80 per chilogrammo di olio greggio prodotto, a partire dal 10 novembre 1966, da vinaccioli raccolti nel territorio nazionale nella campagna 1966-67 e lavorati fino a tutto il 31 luglio 1967.

L'ammontare complessivo dell'aiuto per la campagna di cui al presente articolo non potrà superare la somma di lire 1.031.000.000.

Art. 3

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli, prodotto nella campagna 1966-67, l'aiuto ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 4

Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati col presente decreto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

A tale scopo i suddetti Ispettorati provvederanno ad espletare i servizi necessari onde assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto.

Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, su conforme parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, dispone il pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 2 con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'articolo 60 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal Capo dell'Ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 5

L'aiuto di cui al precedente articolo 2 è concesso su domanda del produttore dell'olio di vinaccioli ed è subordinato alla presentazione da parte dello stesso di una dichiarazione della quantità di vinaccioli lavorati, corredata delle rispettive bollette di accompagnamento rilasciate dagli opifici.

Tale dichiarazione dovrà essere convalidata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mediante attestazione che per la corrispondente quantità di olio è stato assolto il pagamento dell'imposta di fabbricazione.

Le domande debbono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ove ha sede lo stabilimento di estrazione dell'olio di vinaccioli.

Per i vinaccioli provenienti da opifici non soggetti a vigilanza finanziaria o da singoli produttori la bolletta di accompagnamento sarà sostituita da una lettera di trasporto.

È escluso dall'aiuto di cui al precedente articolo 2 l'olio di vinaccioli destinato ad usi diversi da quello alimentare.

Art. 6

La quantità di olio da prendere in considerazione per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente articolo 2 è determinata applicando alle quantità di vinaccioli passati in lavorazione la resa media in olio del 14 per cento.

Art. 7

Gli stabilimenti di estrazione dell'olio dai vinaccioli sono obbligati a indicare, dalla parte del carico, nel registro di carico e scarico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, anche la quantità di vinaccioli introdotti nello stabilimento con gli estremi

della bolletta di accompagnamento prescritta per il trasporto di tali semi al precedente articolo 5 del presente decreto.

Per i casi in cui non è prevista l'emissione della bolletta di accompagnamento, dovranno essere annotati sul registro di carico e scarico gli estremi della fattura di vendita o della nota di consegna.

Art. 8

All'atto dell'importazione dei vinaccioli dall'estero l'importatore è tenuto a prestare una cauzione corrispondente alla misura dell'aiuto di cui al precedente articolo 2 maggiorato del 20 per cento.

Per ottenere lo svincolo della cauzione, l'importatore dovrà produrre una dichiarazione del competente comando della Guardia di finanza attestante l'uso al quale sono stati destinati i vinaccioli.

Nel caso che i vinaccioli siano stati destinati alla produzione di olio, la dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Da tale dichiarazione dovrà risultare altresì che l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha comunicato al competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione che sul quantitativo di olio ottenuto dai vinaccioli importati non deve essere corrisposto l'aiuto di cui al precedente articolo 2.

Trascorso il periodo di sei mesi dalla data di nazionalizzazione della merce senza che l'importatore presenti, corredata dalla dichiarazione di cui al comma precedente, istanza di restituzione della cauzione, tale cauzione è incamerata con provvedimento della competente Intendenza di finanza a favore dell'Erario.

Art. 9

A modifica di quanto disposto con la Tabella B allegata al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 769, la resa in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi di vinaccioli è fissata per la campagna di commercializzazione 1966-67 nella misura di 14 chilogrammi per estrazione a solvente e di 14 chilogrammi per estrazione a pressione.

Art. 10

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione prima di apporre il proprio visto sulla dichiarazione della ditta di cui al precedente articolo 5 dovrà notificare alla ditta stessa il pagamento della imposta di fabbricazione per differenza fra la resa prevista nella Tabella B allegata al decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, e quella stabilita con il presente decreto.

Art. 11

Per l'olio prodotto da vinaccioli lavorati nel periodo intercorrente tra il 10 novembre 1966 e la data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione, da parte dei produttori di olio di vinaccioli, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, di una domanda, corredata da una dichiarazione di produzione dalla quale risultino le quantità di vinaccioli passate in lavorazione dal 10 novembre 1966 al 31 luglio 1967.

L'U.T.I.F. competente per territorio appone su tale dichiarazione il proprio visto di conferma, sulla base delle dichiarazioni di lavoro ricevute ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge del 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495.

Il produttore di olio di vinaccioli, inoltre, dovrà attestare con altra dichiarazione che per i vinaccioli di cui al presente articolo non ha chiesto né beneficiato dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

Art. 12

È demandato agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione il compito di accertare, con l'ausilio ove occorra anche della Guardia di finanza, che partite di olio di vinaccioli che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al precedente articolo 2 non siano state destinate ad usi industriali.

Art. 13

Chiunque espone scientemente nella dichiarazione di cui al precedente articolo 11, ultimo comma, dati o notizie inesatte, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da lire cinquantamila a lire due milioni.

Art. 14

Chiunque destina ad usi diversi da quello alimentare olio di vinaccioli che ha beneficiato dello aiuto di cui al precedente articolo 2 è punito con la multa da lire centomila a lire seicentomila.

Art. 15

L'esercente lo stabilimento di estrazione di olio dai vinaccioli che non trascriva o trascriva irregolarmente nel registro di carico e scarico le indicazioni richieste dal precedente articolo 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 16

L'onere relativo agli interventi previsti dal presente decreto graverà sul fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e secondo le modalità ivi previste.

Art. 17

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1967.

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DEL SENATO MERZAGORA

Moro — Restivo — Fanfani — Reale — Pieraccini — Preti — Colombo — Andreotti